

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

del 20 giugno 2003 (Stato 1° marzo 2019)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge introduce un sistema d'informazione che serve al trattamento dei dati personali del settore degli stranieri e dell'asilo.

² Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 103, 104–107, 110 e 111a–111i della legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)⁴, gli articoli 96–99, 102–102a^{bis} e 102b–102e della legge del 26 giugno 1998⁵ sull'asilo (LAsi) nonché l'articolo 44 della legge del 20 giugno 2014⁶ sulla cittadinanza (LCit).⁷

Art. 2⁸ Gestione del sistema d'informazione

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)⁹ gestisce un sistema d'informazione al fine di adempiere i suoi compiti legali.

RU **2006** 1931

¹ RS **101**

² FF **2002** 4181

³ RS **142.20**

⁴ Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵ RS **142.31**

⁶ RS **141.0**

⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2016** 3013101 **2018** 2855; FF **2014** 6917).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 3 Scopo del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione serve al trattamento uniforme dei dati relativi all'identità degli stranieri, incluse le persone nel settore dell'asilo.

² Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:¹⁰

- a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
- b. rilascio di carte di soggiorno per le persone registrate, comprese le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;¹¹
- c.¹² controllo delle condizioni d'entrata e di dimora degli stranieri secondo le disposizioni della LStrI¹³, dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), dell'Accordo del 21 giugno 2001¹⁵ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino; gli accordi di associazione a Schengen e Dublino sono menzionati nell'allegato;
- d. rilascio e controllo dei visti;
- e. attribuzione di contingenti ai Cantoni;
- f. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione degli stranieri;
- g. compiti di cui alla LCit¹⁶;
- h. registrazione dei dati personali concernenti misure di respingimento;
- i.¹⁷ applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione e dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;

¹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

¹¹ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

¹² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

¹³ RS **142.20**

¹⁴ RS **0.142.112.681**

¹⁵ RS **0.632.31**

¹⁶ RS **141.0**

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

- j.¹⁸ agevolazione delle procedure mediante un accesso elettronico ai fascicoli del settore degli stranieri della SEM;
 - k.¹⁹ compiti di cui alla legge dell'8 ottobre 1999²⁰ sui lavoratori distaccati.
- ³ Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:²¹
- a. gestione dei fascicoli delle persone registrate;
 - b.²² rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di carte di soggiorno per le persone registrate, compresi i documenti di viaggio svizzeri e le carte di soggiorno contenenti dati biometrici;
 - c. acquisizione di documenti di viaggio e organizzazione della partenza nell'ambito delle procedure di espulsione e di allontanamento;
 - d. rimborso dei costi di assistenza sociale sopportati dai Cantoni giusta la LAsi²³;
 - e. organizzazione di misure volte a promuovere l'integrazione delle persone nel settore dell'asilo;
 - f.²⁴ valutazione delle misure sociopolitiche sostenute dalla SEM;
 - g. applicazione dell'obbligo di rimborso e di garanzia giusta gli articoli 85–87 della LAsi;
 - h.²⁵ determinazione dello Stato competente per lo svolgimento della procedura d'asilo secondo gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino;
 - i.²⁶ agevolazione della procedura d'asilo mediante un accesso elettronico ai fascicoli dei richiedenti l'asilo.

¹⁸ Introdotta dal n. 12 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

¹⁹ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

²⁰ RS **823.20**

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

²² Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

²³ RS **142.31**

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

²⁵ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

²⁶ Introdotta dal n. 12 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

⁴ Il sistema serve inoltre all'allestimento di statistiche, al controllo della procedura e dell'esecuzione e alla tenuta della contabilità.

^{4bis} Per l'allestimento di statistiche sulla revoca o sulla mancata proroga di permessi nell'ambito del diritto degli stranieri nonché sulle espulsioni pronunciate sulla base di sentenze penali passate in giudicato sono raccolti dati concernenti:

- a. le relative fattispecie penali;
- b. il rimpatrio volontario o coatto;
- c. i Paesi d'origine o di provenienza interessati.²⁷

⁵ Il numero di assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946²⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.²⁹

Art. 4 Contenuto del sistema d'informazione

¹ Il sistema d'informazione contiene:³⁰

- a.³¹ dati concernenti l'identità delle persone registrate;
- a^{bis}.³² dati biometrici (immagine del viso e impronte digitali);
- b.³³ dati concernenti i compiti specifici della SEM di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3;
- c.³⁴ ...

²⁷ Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

²⁸ RS **831.10**

²⁹ Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 sull'armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2006** 4165; FF **2006** 397).

³⁰ Nuovo testo giusta all'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU **2010** 2063, **2011** 4449; FF **2009** 3629).

³¹ Nuovo testo giusta all'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU **2010** 2063, **2011** 4449; FF **2009** 3629).

³² Introdotta dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

³³ Nuovo testo giusta all'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU **2010** 2063, **2011** 4449; FF **2009** 3629).

³⁴ Abrogata dall'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), con effetto dal 20 gen. 2014 (RU **2010** 2063, **2014** 1; FF **2009** 3629).

d.³⁵ un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica delle procedure del settore degli stranieri e dell'asilo.³⁶

² Nel sistema d'informazione possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità giusta l'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992³⁷ sulla protezione dei dati (LPD), nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3.

Art. 5 Responsabilità

¹ La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.³⁸

² ...³⁹

Art. 6⁴⁰ Diritto d'accesso e diritto di rettifica

¹ Le richieste d'accesso ai dati personali (art. 8 LPD⁴¹) e di rettifica (art. 5 cpv. 2 LPD) vanno indirizzate alla SEM.

² I ricorsi sono retti dall'articolo 25 LPD; vanno interposti alla SEM.

Sezione 2: Trattamento dei dati

Art. 7 Autorità competenti

¹ La SEM, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f, nonché capoverso 2 lettera e, come pure con i Cantoni, tratta i dati personali nel sistema d'informazione.⁴²

³⁵ Introdotta dal n. 12 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

³⁷ RS **235.1**

³⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

³⁹ Abrogato dal n. 1 dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁴¹ RS **235.1**

⁴² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

² Si accerta dell'esattezza dei dati personali da esso trattati (art. 5 LPD⁴³).⁴⁴

³ Secondo l'accordo del 6 novembre 1963⁴⁵ tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima, le autorità del Principato del Liechtenstein competenti in materia di stranieri sono considerate come autorità cantonali.

⁴ Il Consiglio federale determina quali dati personali possono essere trattati nel sistema d'informazione dalle autorità di cui al capoverso 1.

Art. 7a⁴⁶ Trattamento dei dati biometrici per le carte di soggiorno e accesso agli stessi

¹ Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati biometrici nel sistema d'informazione:

- a. la SEM;
- b. le autorità che rilasciano carte di soggiorno.

² La registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi.

³ Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono accedere ai dati biometrici del sistema d'informazione:

- a. la SEM;
- b. le autorità che rilasciano carte di soggiorno.

⁴ Le autorità trasmettono al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno i dati necessari.

⁵ Nell'ambito dell'assistenza amministrativa, la SEM può trasmettere i dati biometrici ad altre autorità al fine di consentire l'identificazione di vittime di incidenti, catastrofi naturali e atti violenti, nonché di persone scomparse.

⁴³ RS **235.1**

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁴⁵ RS **0.142.115.143**

⁴⁶ Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 175; FF **2010** 51).

Art. 8⁴⁷ Dati relativi a ricorsi

Le autorità federali cui compete la trattazione di ricorsi inerenti al settore degli stranieri e dell'asilo trasmettono regolarmente alla SEM, in forma elettronica, i dati concernenti il deposito e l'evasione dei ricorsi.

Art. 8a⁴⁸**Sezione 3: Accesso al sistema d'informazione****Art. 9** Procedura di richiamo

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:⁴⁹

- a.⁵⁰ autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;
- b.⁵¹ ...
- c.⁵² autorità federali competenti in materia di polizia, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁴⁸ Introdotto dall'art. 18a. Abrogato dall'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), con effetto dal 20 gen. 2014 (RU **2010** 2063, **2014** 1; FF **2009** 3629).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

⁵¹ Abrogata dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁵² Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

federale del 13 giugno 2008⁵³ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);

- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle richieste di visto e per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera;
- g. Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;
- h. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- i. autorità fiscali cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte;
- j.⁵⁴ uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile⁵⁵ e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004⁵⁶ sull'unione domestica registrata;
- k.⁵⁷ Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011⁵⁸ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;
- l.⁵⁹ Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 2015⁶⁰ sulle attività informative (LAI_n), nonché per adempiere i suoi compiti di verifica

⁵³ RS 361

⁵⁴ Introdotta dal n. II 1 della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3057; FF 2008 2145 2159).

⁵⁵ RS 210

⁵⁶ RS 211.231

⁵⁷ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).

⁵⁸ RS 312.2

⁵⁹ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione (RU 2015 3023; FF 2013 2195). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

⁶⁰ RS 121

della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit⁶¹, nonché della LStrI⁶² e della LAsi⁶³.

² La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- a.⁶⁴ autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;
- b.⁶⁵ ...
- c.⁶⁶ autorità federali competenti in materia di polizia:
 1. esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 LSIP e valutazione dell'indegnità ai sensi dell'articolo 53 LAsi,
 2. per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 99 LAsi;
- d. autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;
- e. posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- f. Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;
- g. Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- h. autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell'imposta alla fonte;

⁶¹ RS **141.0**

⁶² RS **142.20**

⁶³ RS **142.31**

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU **2011** 95; FF **2010** 51).

⁶⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

- i.⁶⁷ uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata;
- j.⁶⁸ Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;
- k.⁶⁹ autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura d'asilo;
- l.⁷⁰ Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell'articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStrI e della LAsi.

Art. 10 Concessione dell'accesso

¹ La decisione relativa alla concessione dell'accesso al sistema d'informazione alle autorità di cui all'articolo 9 spetta alla SEM.⁷¹

² I collaboratori delle autorità che hanno diritto d'accesso al sistema d'informazione possono accedere, su richiesta, esclusivamente ai dati necessari all'adempimento dei loro compiti giusta l'articolo 9.

Art. 11 Concessione dell'accesso a terzi incaricati

¹ Se la SEM o le autorità partecipanti al sistema d'informazione menzionate nell'articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un'autorizzazione legale, l'adempimento di compiti giusta la LStrI⁷², la LAsi⁷³ o la LCit⁷⁴, l'ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di

⁶⁷ Introdotta dal n. II 1 della LF del 12 giu. 2009 (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3057; FF **2008** 2145 2159).

⁶⁸ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6715; FF **2011** 1).

⁶⁹ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell'obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d'informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3023; FF **2013** 2195).

⁷⁰ Introdotta dal n. II 2 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁷² RS **142.20**

⁷³ RS **142.31**

⁷⁴ RS **141.0**

accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d'informazione necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.⁷⁵

² La SEM si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.⁷⁶

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 4: Comunicazione dei dati

Art. 12 Ripresa da parte dei Cantoni

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare le autorità cantonali, per fini di razionalizzazione, a riprendere nei loro sistemi d'informazione i dati di persone per le quali sono competenti giusta la LStrl⁷⁷, la LAsi⁷⁸ o la LCit^{79,80}

² La richiesta va indirizzata alla SEM.⁸¹

Art. 13 Comunicazione di serie di dati o elenchi elettronici

¹ La SEM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati personali del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:⁸²

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1;
- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992⁸³ sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11.

² La SEM può comunicare alle seguenti autorità od organizzazioni, per l'adempimento dei loro compiti legali, sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici, i dati

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

⁷⁷ RS 142.20

⁷⁸ RS 142.31

⁷⁹ RS 141.0

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).

⁸³ RS 431.01

personali del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:⁸⁴

- a. autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2;
- b. autorità federale cui compete l'allestimento della statistica giusta la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale;
- c. terzi incaricati giusta l'articolo 11;
- d. Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati, per il coordinamento dei compiti che la LAsi⁸⁵ affida alle istituzioni di soccorso autorizzate;
- e. terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia in virtù della LAsi, per l'adempimento dei loro compiti;
- f. Cassa di compensazione svizzera e casse di compensazione cantonali, per l'adempimento dei loro compiti in materia di finanziamento dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.

Art. 14⁸⁶ Comunicazione nel caso specifico

Nel caso specifico, la SEM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 15⁸⁷ Comunicazione all'estero

La comunicazione di dati all'estero è retta dall'articolo 6 LPD⁸⁸, dagli articoli 105–107, 111a–111d, 111i LStrl⁸⁹ nonché dagli articoli 97, 98, 102a^{bis} 90, 102b e 102c⁹¹ LAsi⁹².

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁸⁵ RS **142.31**

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2006 sull'adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU **2006** 1941).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

⁸⁸ RS **235.1**

⁸⁹ RS **142.20**; vedi anche art. 127 LStrl.

⁹⁰ Vedi RS **362** art. 3 n. 2 e cifra V della mod. del 16 dic. 2005 della LAsi (RU **2006** 4745).

⁹¹ Vedi RS **362** art. 3 n. 2.

⁹² RS **142.31**

Sezione 5: Disposizioni esecutive

Art. 16 Obbligo di vigilanza dell'organo di controllo cantonale

L'organo di controllo cantonale (art. 37 cpv. 2 LPD⁹³) sorveglia che sia rispettata la protezione dei dati nella sua sfera di competenza.

Art. 17 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Disciplina segnatamente:

- a. le categorie dei dati personali trattati e i diritti d'accesso (diritti di consultazione e di trattamento);
- b. le misure protettive tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato;
- c. la durata di conservazione dei dati;
- d. l'anonimizzazione e la distruzione dei dati personali una volta trascorsa la durata di conservazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Modifica del diritto vigente

...⁹⁴

Art. 18a⁹⁵ Disposizioni transitorie della modifica dell'11 dicembre 2009

Fino alla loro abrogazione al momento dell'introduzione del sistema nazionale visti, gli articoli 4 capoverso 1 lettera c e 8a hanno il tenore seguente:

...⁹⁶

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 29 maggio 2006⁹⁷

⁹³ RS 235.1

⁹⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU 2006 1931.

⁹⁵ Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF dell'11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d'informazione visti (VIS), in vigore dall'11 ott. 2011 (RU 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3629).

⁹⁶ Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 2063.

⁹⁷ DCF del 12 apr. 2006.

*Allegato*⁹⁸
(art. 3 cpv. 2 lett. c)

1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004⁹⁹ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. Accordo del 26 ottobre 2004¹⁰⁰ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. Accordo del 17 dicembre 2004¹⁰¹ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. Accordo del 28 aprile 2005¹⁰² tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e. Protocollo del 28 febbraio 2008¹⁰³ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

⁹⁸ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli Acc. d'associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 5407 5405 art. 2 lett. c).

⁹⁹ RS **0.362.31**

¹⁰⁰ RS **0.362.1**

¹⁰¹ RS **0.362.32**

¹⁰² RS **0.362.33**

¹⁰³ RS **0.362.311**

2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. Accordo del 26 ottobre 2004¹⁰⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. Accordo del 17 dicembre 2004¹⁰⁵ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. Protocollo del 28 febbraio 2008¹⁰⁶ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. Protocollo del 28 febbraio 2008¹⁰⁷ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

¹⁰⁴ RS **0.142.392.68**

¹⁰⁵ RS **0.360.598.1**

¹⁰⁶ RS **0.142.393.141**

¹⁰⁷ RS **0.142.395.141**

